

R.G. 1308-1/2025 P.U.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:

dott.ssa	Laura De Simone	-Presidente
dott.ssa	Vincenza Agnese	- Giudice
dott.	Lorenzo Lentini	- Giudice rel

nel procedimento n. 1308/2025 PU per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio
promosso da

VINCENZO ABRAMO TESSE (C.F. TSSVCN74P02F205F), residente in Arese (MI), Via L. Einaudi n. 11- Int. 8, rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Cacciola ed Elvira Carpentieri ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Salerno alla via G. Garibaldi n. 124/2;

- ricorrente -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato

letto il ricorso depositato in data 13.10.2025 da VINCENZO ABRAMO TESSE per l'apertura della liquidazione controllata ai sensi dell'art. 268 CC.II;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale *ex art. 27, co. 2 CCII*, atteso che il ricorrente è residente in Arese (MI) e quindi il centro degli interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Milano;

rilevato che il ricorrente riveste la qualità di debitore *ex art. 65 co.1 CCII*, in quanto non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;



valutata la sussistenza della condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, co. 1 lett. c) CCII, atteso che lo stesso non è in grado di far fronte alle obbligazioni contratte a fronte di un indebitamento di 228.571,08, derivante principalmente dalle spese e dalle imposte sorte in relazione all'attività di lavoratore autonomo avviata (con partita IVA) nel 2014 e per il mantenimento della propria famiglia (comprensiva dei figli della compagna);

evidenziato che a corredo della domanda è stata prodotta tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCII;

considerato che VINCENZO ABRAMO TESSE non è proprietario di alcun bene immobile, ma unicamente di un reddito mensile di circa 3.000;

considerato che il ricorso alla procedura liquidatoria del patrimonio, con beneficio esdebitatorio finale, postula che una porzione dei debiti vada opportunamente pagata, sicché il soggetto che accede al procedimento deve circoscrivere le spese correnti in funzione solutoria dei propri debiti;

osservato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC, avv. Carmen Di Benedetto, la quale ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti e ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

evidenziato che ai sensi dell'art. 6, co. 1, lett. a) CCII il legislatore contempla espressamente tra i crediti prededucibili le spese e i compensi per le prestazioni rese dall'OCC, ma non anche i crediti dei professionisti che assistono il debitore;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti, nominando quale liquidatore un soggetto scelto nel registro degli OCC operanti nel distretto della Corte di Appello di Milano;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCII,

dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di VINCENZO ABRAMO TESSE (C.F. TSSVCN74P02F205F);

nomina Giudice Delegato il dott. Lorenzo Lentini;

nomina liquidatore l'avv. Lorenzo Benvenuti (OCC SEGRETARIATO SOCIALE PROTEZIONE SOCIALE SESTO SAN GIOVANNI);

ordina al ricorrente di depositare, entro sette giorni dalla notifica della presente sentenza, l'elenco dei creditori;

assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;



ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;

autorizza il liquidatore, con le modalità di cui agli artt. 155-*quater*, 155-*quinques* e 155-*sexies* disp. att. c.p.c.:

- a) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - b) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - c) ad accedere alla banca dati del pubblico registro automobilistico;
 - d) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - e) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - f) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
- dispone che il liquidatore, al fine di consentire al debitore di provvedere a versare una quota dello stipendio:

I trattenga, da subito, in accordo con il debitore, quanto verificato e indicato dall'OCC nella relazione allegata al ricorso quale quota mensile di reddito che può essere messo dal ricorrente a disposizione dei creditori in quanto eccedente i bisogni familiari;

II chiedi al giudice delegato di determinare in via definitiva le somme necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, informandolo al contempo delle attività già compiute, e fornendo nell'istanza i seguenti elementi valutativi: : I) esatta composizione del nucleo familiare del debitore, dei redditi nel complesso percepiti dalla famiglia, delle spese in concreto necessarie per il sostentamento del nucleo; II) computo degli importi stipendiali e pensionistici astrattamente suscettibili di aggressione secondo le regole del c.p.c.; III) dettaglio dell'ammontare necessario ai fini del mantenimento del debitore e della sua famiglia;

dà atto che, ai sensi degli art. 270, co. 5 e art. 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio di VINCENZO ABRAMO TESSE;

dispone che il liquidatore:

-entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;



- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni dei debitori e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 30 giorni dalla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, co. 2, lett. d), ovvero dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3 CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII;

dispone che, ogni sei mesi dalla data di deposito del programma di liquidazione, il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

dispone che la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Milano.

Manda alla Cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore e all'OCC.

Milano, 11/12/2025

Il giudice est.

Lorenzo Lentini

Il Presidente.

Laura De Simone

